



AC 1346

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”

Immigrazione

Roma, 19 novembre 2018

Premessa e osservazioni

Sono sbarcate sulle coste italiane, dal 2014 al 2017, 625.000 persone. Di queste, ad oggi, circa 150.000 sono ancora in accoglienza.

E’ indubbio che sui territori sono stati i Sindaci a doversi misurare in maniera più diretta con una situazione su cui, soprattutto nelle fasi iniziali, non avevano strumenti di controllo e voce in capitolo in merito al numero e alla distribuzione dei migranti sul territorio, alla tipologia di strutture e delle persone accolte. La collaborazione istituzionale tra Ministero dell’Interno, ANCI e Regioni ha consentito di definire dispositivi di *governance* che hanno dato ai Sindaci la facoltà di orientare e controllare numeri e modalità di accoglienza, attivando una preziosa (e inedita, su queste materie) sinergia con le Prefetture. Pensiamo all’intesa di conferenza unificata del luglio 2014 e alla clausola di salvaguardia connessa alla definizione di specifici coefficienti di sostenibilità territoriale (Piano di ripartizione) e all’ampliamento della rete SPRAR. L’applicazione concreta della clausola è stata garantita attraverso l’istituzione di una **Cabina di Regia ANCI – Ministero dell’Interno** che ha risolto numerosi casi specifici di Comuni sovraesposti come presenze rispetto ai coefficienti concordati. **Si è così avviato un modello di collaborazione che ha modificato il paradigma gestionale, restituendo voce in capitolo agli amministratori locali e favorendo l’accoglienza diffusa come unico modello in grado di contemperare le esigenze di solidarietà e buona**

integrazione con quelle, primarie e mai sottovalutate, della sicurezza di tutti i cittadini residenti.

Proprio in considerazione del ruolo primario e dell'esposizione delle amministrazioni comunali negli anni scorsi, non si può non evidenziare come **sarebbe stata doverosa una interlocuzione approfondita e attenta con i Comuni prima di stendere un testo normativo come quello del d.l. in questione, che di fatto opera una virata a 180° dell'impostazione adottata fino al 4 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto.**

ANCI ha convocato due volte la Commissione Immigrazione e Politiche per l'Integrazione tra i mesi di settembre e ottobre; l'ultima volta, l'11 ottobre scorso, in seduta straordinaria, invitando tutti i Comuni capoluogo di provincia e gli onorevoli Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti. Ne è emerso un forte ed inequivocabile disappunto sia per il metodo, essendo mancato ogni riconoscimento del ruolo primario giocato dagli enti locali in materia, sia per il merito, venendo meno le due architravi che hanno permesso ai territori di reggere alla pressione degli ultimi anni, ossia il principio dell'accoglienza diffusa e i servizi per l'integrazione.

I provvedimenti contenuti nel decreto rischiano di privilegiare il sistema privato, quello delle grosse concentrazioni anche in piccoli Comuni, quello dei centri straordinari sui territori, gestiti in molti casi da operatori economici che nulla hanno a che fare con l'erogazione di servizi alla persona. Il sistema, in una parola, che più problemi ha creato ai Sindaci e alle comunità, che non hanno strumenti per poter incidere sulla pianificazione territoriale dell'accoglienza

Alla luce di tali modifiche normative, appare necessario aprire un tavolo con i Comuni che permetta di individuare agilmente quali elementi sono da migliorare, anche in un'ottica di efficientamento e di semplificazione, sia per l'accesso alla rete che per la sua gestione.

In tal modo sarà possibile ridefinire in un quadro di rapporti paritari il ruolo degli Enti locali in materia, e non lasciare che a questi rimanga solo l'onere di gestire le ricadute che il nuovo impianto produrrà.

L'ulteriore aspetto di carattere generale riguarda la scelta, insita nel provvedimento, di complessiva precarizzazione della posizione dei migranti sul territorio.

In primo luogo, cancellando la protezione umanitaria, si dà luogo ad un rischio di aumento esponenziale delle persone in condizioni di irregolarità che, in assenza di concrete politiche di incentivi al rimpatrio, sono obbligatoriamente destinate a ingrossare le fila del lavoro nero, dell'irregolarità, delle occupazioni abusive, e quindi del degrado.

Le stime dell'ISPI parlano di un aumento delle persone irregolari di 110.000-120.000 unità nei prossimi due anni, che porterebbero il numero complessivo a 600.000 persone irregolari entro il 2020. Non può sfuggire a nessuno quanto questo dato desti preoccupazione agli amministratori locali, senza distinzioni politiche di sorta.

In secondo luogo, con il provvedimento, lo Stato si ritira dalla presa in carico dei richiedenti asilo in condizioni di vulnerabilità, mantenendo solo servizi a bassa soglia. Tutto il resto ricade dunque interamente sui servizi socio-sanitari dei territori: si tratta di persone portatrici di fragilità anche gravi, la cui esistenza non può essere cancellata per decreto, che è impensabile che vengano gestite nei centri a bassa e bassissima soglia dei CAS.

Si segnalano infine alcune considerazioni emerse con particolare urgenza nel corso dei lavori della Commissione:

- prendendo ispirazione dalle raccomandazioni espresse dal Capo dello Stato in occasione della firma al decreto-legge, il quale ha avvertito l'obbligo di sottolineare che in materia restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato", e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia, si ritiene indispensabile mantenere in capo agli organi amministrativi (e nella specie alle Commissioni territoriali) la possibilità di riconoscere una sorta di asilo costituzionale che garantisca la protezione allo straniero che rinvio in patria potrebbe essere esposto a trattamenti disumani e degradanti;
- preoccupazione per la decadenza di ogni possibilità di definizione di una posizione giuridica regolare di coloro che, pur non avendo titolo al riconoscimento dello *status* di rifugiato, hanno effettuato un percorso di integrazione. In considerazione del blocco dei decreti flussi e al fine di evitare il ricorso a procedure di regolarizzazione massiva come accaduto in passato, è indispensabile costruire una finestra che consenta di ottenere un regolare titolo di soggiorno a chi si è adoperato fattivamente per integrarsi sui territori, incardinando tale percorso alla verifica di elementi specifici e dettagliati, connessi alla conoscenza della lingua italiana, all'integrazione lavorativa, alla partecipazione a iniziative di volontariato;
- si evidenzia la necessità di introdurre elementi che consentano alle commissioni territoriali di riconoscere lo status di rifugiato in relazione a gravi eventi connessi al cambiamento climatico (inondazioni, desertificazione, etc.) tali da rendere invivibili a tempo indeterminato i territori di provenienza dei rifugiati.

I costi dell'accoglienza

Ad oggi il costo *pro capite pro die* del CAS e dello SPRAR si può definire più o meno equivalente. La vera differenza si concretizza nella qualità della spesa effettuata e dei percorsi di integrazione conseguiti. Se infatti nel CAS vengono forniti solo i servizi essenziali previsti dal capitolato (e spesso anche questi difettano, come anche evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta), i servizi dello SPRAR sono rivolti all'integrazione della persona, con il risultato che una volta uscita dalla fase di accoglienza, questa non solo non rimane a carico del sistema pubblico, ed in particolare dei servizi sociali dei Comuni, ma contribuisce, attraverso la propria realizzazione, all'economia dei territori.

Le percentuali di integrazione nello SPRAR nel 2017 (in crescendo rispetto agli anni precedenti) dimostrano quanto sopra dichiarato: il 43% degli accolti ha concluso positivamente il proprio percorso di accoglienza ed ha raggiunto uno stato di autonomia, e un ulteriore 31% ha acquisito gli strumenti indispensabili per "camminare sulle proprie gambe".

Lo SPRAR riesce a rendere autonome le persone in un lasso di tempo indubbiamente inferiore rispetto a ciò che accade nei CAS. Nello SPRAR il tempo medio di permanenza è infatti di 6 mesi, questo significa che in un posto SPRAR vengono mediamente accolte

all'anno 2 persone. Nei Comuni dove esiste un progetto SPRAR, i costi economici e sociali subiscono una notevole flessione.

Emendamenti ANCI

Di seguito gli emendamenti che ANCI ha presentato e che considera imprescindibili al fine di evitare che il provvedimento, anche al di là delle stesse intenzioni del Governo, finisca per produrre conseguenze gravi e imprevedibili sui territori.

Con l'emendamento 1 si chiede l'introduzione di una nuova tipologia di permesso speciale di soggiorno per volontà di integrazione, a fronte di criteri oggettivi verificati dai Questori.

Con l'emendamento 2 si richiede che, nel rispetto della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati e al fine di consentire alle amministrazioni locali la gestione dei propri territori, per l'apertura di centri di accoglienza di qualsiasi natura venga acquisito l'assenso del Sindaco.

Con l'emendamento 3 si chiede di consentire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili (compresi nuclei familiari con figli minori) all'interno dei progetti SPRAR, per evitare che ricadano, inevitabilmente, sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi dei servizi socio-sanitari che sarà in ogni caso necessario erogare senza poter accedere ad alcun rimborso da parte dello Stato (stimati circa 286 milioni di euro annui).

Con l'emendamento 4, relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, si chiede di includere nella definizione di Sistema SPRAR tutti i servizi di accoglienza per minori predisposti dagli enti locali in ottemperanza a quanto previsto dalla norma sugli obblighi di tutela e protezione, dando piena realizzazione a quanto normato dall'art. 12 della legge 47/17.

Con l'emendamento 5 si chiede di reintrodurre le parti di interesse fondamentale per il sistema SPRAR e per i Comuni ed evitare che vengano aboliti i riferimenti alle linee guida dello SPRAR e alla presentazione della domanda di contributo.

Un simile provvedimento ridimensionerebbe ulteriormente lo SPRAR, con il rischio che, senza i riferimenti suddetti, si riduca la qualità degli standard di accoglienza dei progetti SPRAR e l'entità del contributo ai progetti, abbassando quindi la quantità di servizi che possono essere offerti ai beneficiari, rischiando di omologare i servizi SPRAR a quelli erogati nei CAS.

Inoltre, venendo meno la previsione annuale del sostegno finanziario, si rischia di compromettere la stabilità del Sistema e di creare difficoltà ai Comuni per le previsioni di bilancio.

Con l'emendamento 6 si richiede di consentire l'accesso ai progetti SPRAR dei titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con l'emendamento 7 si chiede di inserire una norma di coordinamento volta a definire le modalità di accesso allo SPRAR, allo scopo di mantenere una coerente filiera dell'accoglienza.

Emendamento 1

Articolo 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente lettera a *bis*):

a-*bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3 bis inserire il seguente comma 3 *ter*:

“3 *ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: a) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; b) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo c) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo”.

Motivazione

Con l'emendamento si chiede l'introduzione di una nuova tipologia di permesso speciale di soggiorno per volontà di integrazione, a fronte di criteri oggettivi verificati dai Questori.

Emendamento 2

Articolo 12 (Disposizione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

All'articolo 12, comma 2, lettera d), al punto 1-bis), le parole "previo parere dell'ente" sono sostituite dalle parole "acquisito l'assenso scritto dell'ente".

Motivazione

Oggi il sistema di accoglienza di accoglienza è di 165.773 posti di cui 129.904 in CAS e prima accoglienza e 35.881 in SPRAR.

Questo sistema presenta punte di "sovraffollamento territoriale" ancora molto significative, nonostante la riduzione di arrivi registrata nell'ultimo anno. Si pensi ai 759 Comuni che hanno il doppio di presenze previste dai coefficienti di distribuzione territoriale in base alla popolazione residente (609 dei quali sono piccole comunità sotto i 5.000 abitanti).

Le misure adottate nel decreto orientano ancora di più il sistema di accoglienza a favore di centri gestiti da privati e di dimensioni ampie. Questi centri sono la maggior fonte di insicurezza sui territori, di malcontento della popolazione residente e quindi di preoccupazione per i Sindaci.

Il decreto, in sostanza, va a privilegiare il sistema che non coinvolge in alcun modo i Sindaci in merito alle scelte riferite alla collocazione, alla tipologia di beneficiari da accogliere, alla selezione degli enti deputati alla gestione dei centri. Rimangono da gestire ai Sindaci solo le ricadute territoriali negative che questo modello inevitabilmente comporta sui servizi sociali e sulla sicurezza.

Per questo motivo, è necessario rafforzare, gli strumenti di concertazione che consentano agli attori istituzionali del territorio, a partire da Sindaci e Prefetti, di gestire in maniera congiunta un tema di tale rilevanza, adottando azioni che permettano di prevenire le tensioni sul territorio.

Negli ultimi due anni è stata costruita sui territori una struttura solida ed efficace di concertazione, che ha permesso alle istituzioni locali, Sindaci e Prefetti in primo luogo, di lavorare fianco a fianco per definire strategie specifiche di localizzazione e gestione dell'accoglienza. Scardinare questa architettura determinerebbe un ritorno ai tempi più bui, nei quali i Prefetti erano lasciati soli nella gestione di una tematica così complessa e i Sindaci erano costretti a subire il fenomeno senza alcuno strumento istituzionalmente garantito per farvi fronte.

Con questa finalità, l'emendamento n. 1 prevede che, nel rispetto della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati, non possano essere aperti centri di accoglienza di alcuna natura senza l'assenso del Sindaco.

Emendamento 3

Articolo 12 (Disposizione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

All'art. 12, comma 1, la lettera a) è sostituita come segue:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.”

Motivazione

Nel Sistema SPRAR vengono accolte ogni anno quasi 8.000 persone portatrici di vulnerabilità ed esigenze particolari: vittime di tortura e/o violenze, fisiche, sessuali, psicologiche; persone affette da malattie e/o disturbi mentali; disabili; vittime della tratta degli esseri umani; donne sole in gravidanza; vittime di mutilazioni genitali. Si considera, inoltre, un'accoglienza annua di oltre 2.000 famiglie composte da circa 6.500 persone, inclusi i minori. Nel caso di nuclei familiari per il 35% si tratta di famiglie con quattro e più membri, fino a 11. Per il 41% si tratta di nuclei composti da due persone e su tale percentuale incidono in particolare i nuclei monoparentali, con la presenza di madri sole con figli minori, che rappresentano situazioni di forte fragilità sociale e pertanto riconosciute come categoria vulnerabile, sia dalla normativa comunitaria che nazionale.

I servizi di accoglienza destinati a tali situazioni di vulnerabilità sono assicurati anche in collaborazione con le ASL competenti per territorio, nonché con gli altri servizi locali, sociali, scolastici, educativi, in capo ai Comuni. Si tratta dei medesimi servizi responsabili degli interventi destinati alla presa in carico e protezione dei neo maggiorenni destinatari di un decreto di prosieguo amministrativo da parte dei Tribunali per i minorenni.

Si propone di mantenere presso lo SPRAR di accogliere questa tipologia di persone al fine di:

- 1. Ottimizzare al massimo i costi della spesa pubblica, nazionale e locale;*
- 2. Ottimizzare al massimo la gestione della complessità di servizi locali, che comunque devono essere erogati a livello territoriale: socio-sanitari, scolastici, educativi;*
- 3. Facilitare i percorsi di inserimento socio-economico e di effettiva inclusione nel tessuto sociale, al fine di prevenire il rischio di marginalità sociale, di scivolamento progressivo nelle sacche di emarginazione e di devianza, con possibili ricadute sulla sicurezza dei territori;*
- 4. Prevenire rischi sanitari correlati alla salute pubblica;*

5. *Prevenire qualsiasi rischio di ricaduta sui locali servizi sociali o di polizia in caso di mancata tempestività degli interventi.*

Per la legislazione italiana, quando un migrante si trova sul territorio comunale il Comune è tenuto a fornirgli servizi di carattere socio-sanitario, quali visite sanitarie generali o specialistiche, assistenza sociale o scolarizzazione se si tratta di minori o giovani adulti che necessitano di un supporto prolungato finalizzato all'autonomia, così come normato in base all'art. 13 co. 2 L. 47/2017. Tali servizi risultano essere maggiormente onerosi quando si tratta di migranti vulnerabili, ovvero vittime di tortura o violenza, vittime di tratta, persone disabili o con disagio mentale, persone che necessitano di un'assistenza domiciliare, sanitaria o prolungata, e singole gestanti. Ad oggi, l'Ente locale aderente alla rete SPRAR si vede rimborsati tali servizi per i richiedenti e titolari protezione accolti nel progetto territoriale, che si stimano in un totale annuale di circa 286 milioni di euro (2017).

Impedire l'accesso dei richiedenti asilo vulnerabili all'interno dei progetti SPRAR significa, inevitabilmente, far ricadere sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi di servizi socio-sanitari che sarà in ogni caso necessario erogare senza poter accedere ad alcun rimborso da parte dello Stato.

Si evidenzia peraltro che le indicazioni delle più recenti raccomandazioni delle autorità deputate alla supervisione della tutela dei minori e dei portatori di esigenze particolari (direttive europee, Tribunali per minori, Garante infanzia e adolescenza) considera preferibile l'accoglienza di tali categorie presso strutture con servizi specialistici, indipendentemente dallo status giuridico al momento dell'emersione della vulnerabilità, quali quelle presenti nello SPRAR.

Ciò premesso, l'emendamento intende consentire l'accesso allo SPRAR anche ai titolari del permesso di soggiorno per "protezione speciale" (art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008), ai richiedenti protezione portatori di esigenze particolari (art. 17, comma 1, d.lgs. n. 142/2015), ai nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, ai titolari di un permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis, d.lgs n. 286/1998), per motivi di protezione sociale (art. 18 d.lgs n. 286/1998), per le vittime di violenza domestica (art. 18 bis d.lgs n. 286/1998), per calamità (art. 20-bis d.lgs n. 286/1998), per sfruttamento lavorativo (art. 22, comma 12-quater, d.lgs n. 286/1998), per atti di particolare valore (art. 42-bis d.lgs n. 286/1998).

L'emendamento, infine, intende assicurare la permanenza in accoglienza nel sistema di protezione dei neomaggiorenni che, entrati come minori, permangano nella condizione di richiedenti asilo nelle more della convocazione della commissione territoriale, che, pure, dovrebbe avvenire in via prioritaria sulla base del dlgs 25/2008.

Emendamento 4

Articolo 12 (Disposizione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

All'art. 12, comma 1, prima della lettera a-bis premettere la seguente lettera:

Oa-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012.”

Motivazione

In considerazione delle modifiche apportate dal presente decreto e precedentemente dalla L. 47/2017, per cui i minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema SPRAR la cui capienza è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, è necessario includere nella definizione di Sistema SPRAR tutti i servizi di accoglienza predisposti dagli enti locali in ottemperanza a quanto previsto dalla norma sugli obblighi di tutela e protezione, anche a favore della progressiva armonizzazione degli interventi in essere. A tal fine, la definizione di “servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati” viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012.

Tale dispositivo è finalizzato, pertanto, a dare piena realizzazione a quanto normato dall'art. 12 della legge 47/17, consolidando in un unico sistema, ossia lo SPRAR, tutti i servizi di presa in carico per la protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Emendamento 5

Articolo 12 (Disposizione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

All'art. 12, comma 1, alla lettera a-bis) sono apportate le seguenti modifiche:

Le parole “sentita la Conferenza unificata” sono sostituite dalle seguenti parole “*previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali*”

Le parole “sono definiti i criteri” sono sostituite dalle seguenti parole “*sono fissate le linee guida*”

Le parole “domande di contributo” sono sostituite dalle seguenti parole “*domande di finanziamento*”

Dopo la parola “prosecuzione dei progetti” aggiungere la seguente parola “*territoriali*”

Dopo la parola “finalizzati” aggiungere le seguenti parole “*all’attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e*”.

Sopprimere le parole “provvede all’ammissione al finanziamento dei progetto presentati dagli enti locali” e sostituirle con le seguenti parole “*provvede annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale*”

Motivazione

L’emendamento reintroduce le parti di interesse fondamentale per il sistema SPRAR e per garantire la stabilità del Sistema stesso a tutela dei Comuni.

In particolare si chiede di reintrodurre:

- 1) il riferimento alle linee guida qualitative e quantitative che definiscono gli standard dei servizi di presa in carico, di accoglienza e di integrazione;*
- 2) il sostegno finanziario dei servizi in misura non inferiore all’80% del costo complessivo del progetto;*
- 3) la previsione annuale del sostegno finanziario a garanzia della stabilità del Sistema e delle previsioni di bilancio dei Comuni.*

Emendamento 6

Articolo 12 (Disposizione in materia di accoglienza dei richiedenti asilo)

All'art. 12, il comma 6 è sostituito come segue:

“I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza.”

Motivazione

Tale emendamento vuole riconoscere, in regime di transitorietà, stessi diritti e possibilità a tutti coloro che sono in possesso del medesimo titolo di soggiorno in corso di validità, attraverso l'accesso alle medesime modalità e finalità di accoglienza; tale previsione permetterà di scongiurare i rischi di marginalità sociale per tutte quelle persone che, soprattutto vulnerabili e nuclei familiari, si troverebbero sui territori private dei necessari strumenti e supporti adeguati.

Tale dispositivo permette, infine, di assicurare il rispetto di quanto richiamato dall'articolo 10 co. 3 della Costituzione italiana nell'esercizio del diritto di asilo in base alle condizioni stabilite dalla legge.

Emendamento 7

Aggiungere il seguente articolo:

Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, aggiungere il seguente:

Art. 12 bis “Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati”

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'art. 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'art. 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47.

Motivazione

L'inserimento dell'articolo risulta necessario al fine di mantenere una coerente filiera dell'accoglienza, inserendo una norma di coordinamento volta a definire le modalità di accesso al Sistema di protezione degli aventi diritto.

Non intaccando la nuova visione complessiva di cui il decreto-legge è portatore, l'emendamento consente allo SPRAR di permanere a pieno titolo nella filiera dell'accoglienza.



AC 1346

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*

Audizione del 19 novembre 2018

Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018 il decreto legge recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*.

Il testo del decreto legge, composto da 40 articoli, è stato modificato nel corso dei successivi lavori parlamentari.

A seguito dell’esame in Commissione Affari Costituzionali del Senato, il provvedimento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, è stato approvato dall’Aula del Senato il 7 novembre con una formulazione rivista, anche nel titolo.

Il testo è passato ora all’esame Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

La scadenza per la conversione in legge è il prossimo 3 dicembre.

CONSIDERAZIONI (Parte Sicurezza)

Il provvedimento arriva ad un anno e mezzo di distanza dal D.L. 14/2017 in materia di sicurezza delle città - risultato di un lungo lavoro di confronto tra l’ANCI e il Ministero dell’Interno - che ha disegnato la cornice di riferimento delle politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, rappresentando un passo in avanti nella collaborazione e sinergia tra istituzioni, tra Stato e Comuni.

Il tema della sicurezza urbana, in tutte le sue molteplici sfaccettature, ha una evidente centralità nel dibattito e nel confronto fra Sindaci e cittadini. La soglia di attenzione dell’opinione pubblica rispetto alle diffuse illegalità presenti è costantemente elevata ed emerge con sempre maggiore insistenza l’esigenza di rendere le città e i luoghi di socializzazione più vivibili e protetti. Assicurare che le città, gli spazi pubblici siano più puliti, attenti al decoro, contrastare o prevenire fenomeni di diffuso allarme sociale significa far sì che tutti noi possiamo camminare in strade più sicure, che i turisti possano trovare città più accoglienti e pulite, significa innalzare il senso civico, la fiducia e l’attenzione collettiva ai beni comuni.

Per fare questo, è necessario avere a disposizione strumenti e risorse che consentano ai Sindaci e alle Polizie Locali - che si trovano sulla strada ogni giorno in prossimità ai cittadini - di operare, in concorso e con la massima collaborazione istituzionale con i soggetti preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

La conversione in legge del DL in oggetto interviene su alcune questioni di particolare interesse, introducendo elementi certamente positivi, anche richiesti da ANCI.

D’altra parte, si ritiene utile cogliere questa occasione di intervento legislativo per rafforzare ulteriormente le previsioni, come indicato nelle proposte emendative.

- **Accesso al CED Interforze da parte del personale della Polizia Municipale**

Le Polizie municipali hanno un accesso limitato al CED interforze che riguarda la consultazione dei dati relativi ai documenti d'identità rubati e smarriti e i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati e all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o smarriti. L'articolo prevede un **ampliamento dell'accesso da parte dei Corpi e servizi della Polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti** al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate.

La norma si applica al personale della Polizia Municipale che assolve compiti di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Nel corso della discussione parlamentare, la possibilità di accesso è stata ampliata anche a:

- **gli altri comuni capoluogo di provincia** – ovvero quelli con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, per i quali è prevista un'applicazione progressiva nel corso del 2019;
- **altri comuni diversi sulla base di parametri determinati** con un decreto del Ministro dell'interno, previo accordo in Conferenza Stato-Città e autonomie locali e connessi a: classe demografica, rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento dei servizi di polizia stradale

L'ampliamento nel novero dei destinatari è stato fortemente voluto da ANCI in quanto la possibilità di accesso al CED è fondamentale per lo svolgimento del lavoro quotidiano delle Polizie municipali, a partire dai capoluoghi di provincia che, stante la formulazione originaria decreto legge, sarebbero rimasti per la maggior parte fuori dalla previsione in considerazione della dimensione demografica.

Inoltre, anche in questo caso, come nel 2008, rinvia ad un decreto del Ministro La norma rinvia, ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali** (come richiesto da ANCI) nonché il Garante per la protezione dei dati personali, la definizione delle modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard di sicurezza, nonché il numero dei soggetti che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati.

Si segnala l'importanza dell'emanazione di tale decreto, considerando che **analoga previsione di decreto con i seguiti del Garante è stata prevista dalla legge 125/2008 e a distanza di 10 anni ancora siamo in attesa dell'adozione di tale precedente provvedimento.**

- **Daspo urbano – estensione in specifiche aree e introduzione della sanzione penale**

L'articolo 21 del decreto legge in esame reca modifiche alle misure a tutela di particolari luoghi introdotte dalla L. 48/2017 – il c.d. decreto Minniti inserendo i **presidi sanitari e le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici**

spettacoli nell'elenco dei luoghi che possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di accesso – c.d. daspo urbano. Si ricorda che i comportamenti sanzionati in questi luoghi sono quelli di chiunque ponga in essere condotte che ne impediscono l'accessibilità e la fruizione, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione nonché quelli di chi, nelle medesime aree, abbia commesso gli illeciti amministrativi di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio o parcheggio abusivo.

La **durata del daspo urbano** disposto dal Questore è **raddoppiata** da sei mesi a un anno.

Inoltre, viene introdotto un articolo 13 bis al D.L. 14/2018 che **estende l'ambito applicativo del Daspo urbano a locali pubblici e pubblici esercizi**, già previsto dall'art. 13 del decreto Minniti.

Il successivo Art. 21 ter aggiunto nel corso dell'esame al Senato, ha introdotto la **sanzione penale** il contravventore del Daspo urbano prevedendo **l'arresto da sei mesi ad un anno.**

Si tratta di una proposta avanzata da tempo dall'ANCI che aveva segnalato come elevare una sanzione amministrativa con il pagamento di una multa per i destinatari di un Daspo urbano non ottenesse i risultati auspicati. La maggior parte dei soggetti destinatari del daspo Urbano (parcheggiatori abusivi, piccoli spacciatori...) risultano incapienti.

Nella proposta ANCI si prevede anche la possibilità dei lavori di pubblica utilità in favore della comunità locale, come peraltro già previsto per altre condotte, ad esempio nel caso dei "writers" di cui all'art. 16 dello stesso decreto Minniti.

- **Parcheggiatori abusivi – introduzione sanzione penale**

È stata introdotta dal Senato la modifica del comma 15-bis dell'articolo 7 del Codice della Strada. Si interviene sulla configurazione dell'illecito sanzionando non più "l'esercizio abusivo" dell'attività di parcheggiatore, ma l'esercizio senza autorizzazione" di tale attività per il quale la sanzione amministrativa prevista per l'illecito non aggravato è ridotta nel minimo da 1000 euro a 771 euro e nel massimo da 3.500 euro a 3.101 euro.

Nelle ipotesi aggravate, ovvero se nell'attività sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per il medesimo provvedimento con provvedimento definitivo, si introduce **la pena dell'arresto da 6 mesi a 1 anno e l'ammenda da 2mila a 7mila euro.**

La necessità di prevedere una sanzione penale è stata segnalata da ANCI in quanto l'attuale normativa che prevede solo una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della confisca nel tempo, si è rilevata inefficace perché chi si improvvisa guardiamacchine risulta, molto spesso, nullatenente.

- **Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana dei comuni**

È stata introdotta dal Senato l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del **Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei Comuni con una**

dotazione complessiva per il triennio 2018-2020 pari a 12 milioni di euro così ripartiti: 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020.

Le risorse possono anche essere destinate ad assunzioni a tempo determinato di personale della Polizia Locale anche in deroga al limite di spesa posto per tal tipo di assunzioni dal decreto-legge n. 78 del 2010 (all'articolo 9, comma 28).

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni e i criteri di ripartizione delle risorse saranno individuati con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato città ed autonomie locali, da emanare entro 90 giorni.

Da tempo ANCI aveva segnalato la necessità di un Fondo dedicato alla sicurezza urbana per i Comuni.

- **Rifinanziamento Fondo videosorveglianza**

Il D.L. 14/2017, all'articolo 5, ha previsto risorse complessivamente pari a 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019 da destinare ai Comuni per il potenziamento e/o l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, secondo criteri che sono stati individuati dal decreto ministeriali del 31 gennaio u.s.

L'attenzione dei Comuni sul tema è alta in quanto tali sistemi contribuiscono in misura significativa al monitoraggio e controllo del territorio, anche in funzione preventiva, e per questo l'ANCI aveva segnalato la necessità di un rifinanziamento del Fondo previsto.

È stata introdotta dal Senato la disposizione che **incrementa le risorse di 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022.**

- **Infiltrazioni mafiose nei comuni e incandidabilità amministratori locali**

Si interviene sull'art. 143 del TUEL con due novità.

Il nuovo comma 7 bis demanda al Prefetto l'individuazione dei prioritari interventi di risanamento dell'ente locale e degli atti da assumere per far cessare le situazioni riscontrate dalla commissione di indagine prefettizia e per ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, fissando un termine per l'adozione degli atti e fornendo ogni utile supporto tecnico-amministrativo attraverso i propri uffici.

La disposizione si applica quando non si proceda allo scioglimento del consiglio comunale; quando non siano adottati i provvedimenti di cui all'art. 143 comma 5 con cui il Ministro dell'interno, con proprio decreto adottato su proposta del prefetto, fa cessare ogni pregiudizio in atto e riconduce alla normalità la vita amministrativa dell'ente nei casi in cui la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di collegamento alla criminalità o delle forme di condizionamenti ascrivibili al personale dell'ente (si tratta quindi di "infiltrazioni" che non possono essere attribuite al livello politico); quando dalla relazione del prefetto, trasmessa al Ministro dell'interno (a conclusione dell'attività di accesso all'ente) emergano, con riferimento ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali tali da alterare le procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni locali e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. L'ANCI propone la necessaria comunicazione e raccordo con il sistema delle autonomie locali tramite una

comunicazione alla Conferenza stato città ed autonomie locali da parte del Prefetto circa gli interventi da adottare.

Il rinnovato comma 11 incide sulla disciplina relativa **all'incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali**. In particolare l'incandidabilità

- è estesa a 2 turni elettorali successivi allo scioglimento
- ampliata alle elezioni per la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo oltre che alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali
- viene meno ogni delimitazione territoriale dell'incandidabilità

Da tempo l'ANCI aveva segnalato la necessità di un inasprimento delle misure interdittive nei confronti degli amministratori locali responsabili di tali condotte.

• **Gestione e destinazione dei beni confiscati**

Si modifica il Codice Antimafia sul tema delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati.

In particolare, tra le modifiche previste all'art. 48 del Codice Antimafia si segnala che:

- **si ricomprendono le città metropolitane nel novero degli enti territoriali cui possono essere trasferiti i beni immobili confiscati**, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile con ciò rendendo esplicito il vincolo che ne preclude il distoglimento dal fine pubblico assegnato *art. 48 comma 3 lettera c)*
- **si supera l'attuale automaticità del trasferimento al Comune dei beni nel caso di confisca conseguente al reato di cui all'articolo 74 del TU in materia di stupefacenti**, per la loro destinazione a centri di cura e recupero di tossicodipendenti ovvero a centri e case di lavoro per i riabilitati. La modifica tiene conto della circostanza che non tutti i beni confiscati per tale reato possono prestarsi a tali usi e che gli enti coinvolti potrebbero comunque non essere in grado di utilizzarli. **Il trasferimento è subordinato ad una richiesta** del Comune. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione, l'Agenzia dispone la revoca delo trasferimento o la nomina di un commissario. (*art. 48 comma 3 lettera d)*
- **gli enti territoriali possono richiedere gli immobili confiscati anche allo scopo di incrementare l'offerta sul loro territorio di alloggi da assegnare in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico o sociale.** (*art. 48 nuovo comma 4 bis*) Si segnala che non è previsto alcun fondo di sostegno per la ristrutturazione di tali immobili.

Infine, circa l'ampliamento dei possibili acquirenti dei beni previsto dal modificato comma 5 dell'art. 48, l'ANCI ha segnalato che sarebbe utile avviare una riflessione sulla possibilità di vendita a tali soggetti prima di prevedere un ampliamento degli stessi, considerando che non si ha un quadro di riferimento completo della potenzialità dello strumento.

- **Assunzioni a tempo indeterminato per la Polizia municipale**

Si consente ai Comuni che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio 2016-2018 di assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità 2016. Ad una prima lettura del nuovo testo introdotto, la norma appare utile alla trasformazione degli attuali contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per liberare spazi per nuove assunzioni a tempo determinato.

L'ANCI aveva sottolineato la necessità di intervenire a fronte delle esigenze di personale delle Polizie locali, legate alle carenze di organico, all'invecchiamento medio del personale e al rapporto agenti/popolazione.

- **Gratuità accesso alle banche dati per la Polizia Locale**

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sottoponendole all'obbligo della corresponsione di un pagamento.

Si ritiene fondamentale chiedere l'estendere ai Comuni tale regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio, necessario al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di Polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale. Si segnala, inoltre, l'importanza di sottoporre a specifica tutela le **frequenze radio assegnate alle Polizie Locali** e la necessità che il Ministero dell'Interno favorisca, con gli altri dicasteri competenti, tutte le iniziative utili a promuovere la non onerosità in ragione dei fini istituzionali e di sicurezza cui sono destinate.

- **Sequestro, confisca e fermo dei veicoli**

Il tema è di particolare interesse per i Comuni, soprattutto con riferimento al riparto degli oneri di custodia per veicoli a seguito di misure di sequestro o fermo amministrativo disposte da organi di Polizia municipale.

Nel decreto legge in esame è stata aggiunta al Senato la modifica del Codice della Strada agli artt. 213, 214 e l'introduzione dell'art. 215 bis.

Attualmente coesistono due procedure sul riparto degli oneri di custodia derivanti dal sequestro dei veicoli. Dal 2003 è stata introdotta la nuova procedura SIVES di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati in via amministrativa e incentrata sulla figura del custode acquirente C/A, individuato a mezzo di gara pubblica svolta congiuntamente dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Interno, con i quali il C/A stipula apposita convenzione. La procedura SIVES non è ancora attiva su tutto il territorio nazionale e coesiste con la precedente individuata dal DPR 571/1982 che all'art. 11 prevede la competenza al pagamento degli oneri di spesa da parte dell'amministrazione cui appartiene l'agente accertatore e all'art. 8 individua un sistema di custodia affidato a depositerie giudiziarie inserite in un elenco prefettizio.

Si chiede di chiarire che il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura, stante peraltro il sistema Sives avviato dal 2003 nel quale i contratti sono

stipulati tra Ministero dell'Interno, Agenzia del Demanio e custode acquirente ed in cui i Comuni non sono parti contraenti.

- **Compensi per lavoro straordinario**

Sono previste delle deroghe alle spese di personale delle forze di polizia per complessivi 38 milioni di euro. Sarebbe auspicabile che tale previsione fosse estesa anche agli straordinari del personale delle Polizie municipali che ancora oggi sono considerati alla stregua di altri impiegati comunali e che, invece, svolgono diverse mansioni ed esercitano ben altre responsabilità riconosciute nel Nuovo contratto degli enti locali del 21 maggio scorso in una sezione speciale.

Di seguito le proposte in tema di sicurezza che l'Associazione ritiene di fondamentale importanza al fine di rendere efficace e concreta l'azione sul territorio per garantire la serena convivenza civile nelle città.

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo 18 bis:

Art. 18 bis
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale".

Motivazione

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali (D.lgs. 285/1992 e ss. mm., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs 52/2005 e ss.mm., art. 50, co. 1), nell'espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all'obbligo della corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all'art.10 e con le modalità di cui all'art.11 del richiamato decreto presidenziale. Ciò in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia, per cui tali dati contenuti nell'archivio del CED della Motorizzazione sarebbero coperti da riservatezza e quindi per natura non conoscibili da chiunque. L'estensione ai Comuni del predetto regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio si rende necessaria al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di Polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.

Art. 21
(Estensione dell'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane)

Al comma 1, la lettera b), prima delle parole “aree destinate allo svolgimento di fiere” è aggiunta la seguente parola “*litorali*,”

Motivazione

L'emendamento punta ad inserire i litorali tra le aree nelle quali si applicano le misure dell'allontanamento e del divieto di accesso, uniformando quanto già previsto al punto 4.1 delle Linee Generali per l'attuazione della sicurezza urbana previste dall'art. 5 del D.L. 14/2017 e adottate con accordo in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali il 26 luglio u.s.

Art. 21 bis
(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

All'articolo 21 bis, comma 1, dopo le parole "con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto" sono aggiunte le seguenti " , *il Sindaco*"

Motivazione

L'emendamento punta al coinvolgimento del Sindaco, oltre al Prefetto e alle organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, negli accordi sottoscritti a livello locale per l'individuazione delle misure di prevenzione per la sicurezza nei pubblici esercizi, il cui rispetto - da parte dei gestori degli esercizi pubblici - è valutato dal Questore anche ai fini dell'eventuale sospensione o revoca della licenza, come previsto dall'art.100 TULPS. Va infatti considerato che i Sindaci possono emanare ordinanze sul tema e che, come previsto dall'art. 12 del D.L. 14/2017, la reiterata inosservanza di tali ordinanze può comportare l'applicazione da parte del Questore dell'art.100 TULPS.

Art. 21 ter

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane)

All'articolo 21 ter comma 1 lettera a) dopo le parole "è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono aggiunte le seguenti " *Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 c.p., primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.*"

Motivazione

L'emendamento punta a rafforzare il divieto di accesso in particolare sulle reiterazioni delle condotte prevedendo la possibilità che il giudice disponga la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Art. 23 bis

(Modifiche al Codice della Strada)

All'articolo 23 bis, comma 1, lettera a), il comma 3 dell'art. 213 è sostituito dal seguente *“Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento”*

Motivazione

Si ricorda che attualmente coesistono due procedure sul riparto degli oneri di custodia derivanti dal sequestro dei veicoli. Dal 2003 è stata introdotta la nuova procedura SIVES di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati in via amministrativa e incentrata sulla figura del custode acquirente C/A, individuato a mezzo di gara pubblica svolta congiuntamente dall’Agenzia del Demanio e dal Ministero dell’Interno, con i quali il C/A stipula apposita convenzione. La procedura SIVES non è ancora attiva su tutto il territorio nazionale e attualmente coesiste con la precedente individuata dal DPR 571/1982 che all’art. 11 prevede che la competenza al pagamento degli oneri di spesa sia dell’amministrazione cui appartiene l’agente accertatore e che all’art. 8 individua un sistema di custodia affidato a depositarie giudiziarie inserite in un elenco prefettizio.

L’emendamento punta chiarire che il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura, stante peraltro il sistema Sives avviato dal 2003 nel quale i contratti sono stipulati tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e custode acquirente ed in cui i Comuni non sono parti contraenti. Inoltre, l’entità degli oneri posti a carico dei Comuni dipenderebbe dai tempi di conclusione, notoriamente dilatati, di procedimenti quali le confische che sono di competenza di enti terzi – le Prefetture - su cui i Comuni non possono esercitare azione di semplificazione o velocizzazione procedurale.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

All'art 28 comma 1 dopo le parole “con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi,” sono inserite le seguenti “ *del quale da comunicazione alla Conferenza stato città ed autonomie locali,*”

Motivazione

L'emendamento punta alla necessaria comunicazione e al raccordo con il sistema delle autonomie locali riguardo le ipotesi in oggetto.

Dopo l'articolo 29 bis è aggiunto il seguente articolo 29 ter:

Art. 29 ter
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'Interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni"
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1, 5 milioni l'anno 2021.

Motivazione

Si rende necessario istituire un Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi in quanto serve oggi una tutela anche dal punto di vista economico a seguito di un'intimidazione (nella maggior parte dei casi danneggiamenti/incendi a beni di proprietà personale o comunque familiare) che inevitabilmente ha significative ripercussioni a carico del cittadino/amministratore, con evidente disincentivo a ricoprire incarichi al servizio della collettività.

Art. 33

(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di Polizia)

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma

“3. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall’esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

Motivazione

L’articolo 33 contiene norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia. Nel dettaglio, la disposizione consente il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Forze di polizia, imposto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, attuativo della riforma cosiddetta Madia di cui alla legge n. 124 del 2015. Infatti, pur a fronte di debita e sufficiente copertura finanziaria, tale vincolo, presente nella vigente normativa, non autorizzerebbe il pagamento delle predette indennità. E’ necessario estendere la previsione in questione al personale della Polizia Locale destinato ai servizi connessi alla polizia urbana.